



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Beneduce	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 dicembre 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3495/2017 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

PALMISANO TAGLIAFERRO Erminia, rappresentata e difesa dagli avv. Sara Santochirico e Alessandro Faggiano, con studio in Napoli, via G. Carducci n. 15

APPELLANTI

E

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 17 novembre 2017 Erminia Palmisano Tagliaferro ha proposto appello avverso la sentenza n. 3869/2017 con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al richiesto pagamento della dovuta indennità di accompagnamento, compensando per 2/3 le spese del giudizio e accollandole per il resto all'I.N.P.S.

Incontestato il requisito sanitario, già riconosciuto ai sensi dell'art. 445**bis** c.p.c. con decreto notificato all'I.N.P.S., il primo giudice ha ritenuto non riconoscibili gli interessi legali.



Orbene, la sentenza è censurata con riferimento all'indicata decorrenza degli interessi legali ed alla regolazione delle spese del giudizio.

Deduce l'appellante che gli interessi legali avrebbero dovuto essere calcolati a decorrere dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto, vale a dire dal 9 luglio giugno 2016 e fino alla data del pagamento da parte dell'I.N.P.S. risalente al 2 novembre 2016.

Quanto alle spese del giudizio, se ne censura la compensazione parziale, atteso che non si ricadrebbe in nessuna delle ipotesi previste dall'innovato art. 92 c.p.c.

Richiede, pertanto, l'appellante la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento *“degli interessi legali dovuti sui ratei di indennità di accompagnamento dal 1.4.2016 al 31.7.2016 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda del 10.3.2016 e fino al 2.11.2016, data del pagamento”* e delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'I.N.P.S. che ha richiesto la conferma della sentenza impugnata.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto per le seguenti motivazioni.

Sebbene in astratto la prospettazione articolata dalla parte appellante sia da ritenere corretta, in quanto gli interessi legali andavano riconosciuti a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 10 marzo 2016, vale a dire dal 9 luglio 2016, come espressamente indicato anche alla pagina 3 dell'atto di appello, non si può fare a meno di rilevare che l'importo di tali interessi, non quantificato comprensibilmente dalla difesa attorea, ammonta alla somma di € 1,30.

Ebbene, appare pienamente condivisibile l'affermazione dell'I.N.P.S. che richiede di fare applicazione al presente giudizio di un principio che, seppure elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. n. 4228/2015) in riferimento al processo esecutivo, appare trasponibile anche al processo di cognizione.

Infatti, l'interesse a proporre l'azione quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l'entità del



valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso.

Dunque, non appare fondato il sospetto che la lettura dell'art. 100 c.p.c. proposta si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica.

Atteso, infatti, che la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statutale limitata, ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la esiguità delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che costituisce bene giuridico primario, protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo innanzitutto della fase del giudizio di cognizione).

Pertanto, in relazione alla domanda di condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli interessi, se ne deve dichiarare l'inammissibilità per carenza di effettivo interesse.

L'appellante censura, inoltre, la decisione in punto di spese adottata dal primo giudice, che ha valorizzato – ai fini della integrale compensazione – la circostanza, non contestata, che il pagamento sia stato effettuato dall'I.N.P.S. nella data del 2 novembre 2016, a fronte di un ricorso depositato il 26 ottobre 2016 e notificato 9 dicembre 2016. Le deduzioni della Palmisano non sono accoglibili, non risultando oltretutto nemmeno in linea con la recente sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.

Essa, come è noto, ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, anche in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che nel caso di specie sono state esternate dal Tribunale.

Dunque, nelle more della notifica del ricorso stesso, l'I.N.P.S. ha provveduto al versamento di quanto dovuto, fatta eccezione per la trascurabile somma di € 1,30 a titolo di interessi legali.

Da quanto esposto si rileva come la parte ricorrente e odierna appellante, ancor prima della notificazione del ricorso di primo grado non avesse più necessità di coltivare il



contenzioso, perché era radicalmente venuto meno il proprio interesse processuale, attesa la soddisfazione sostanzialmente integrale della pretesa da parte dell'I.N.P.S. È vero che la data della pendenza del giudizio è costituita dalla data del deposito del ricorso e non della notifica, quindi il presente giudizio doveva ritenersi già in corso a seguito del semplice deposito, tuttavia, in un'ottica di leale collaborazione tra le parti processuali, l'assicurato – si ripete – pienamente soddisfatto, a parte il versamento di una somma prossima allo zero, immediatamente dopo il deposito del ricorso e quindi indipendentemente dalla notifica di esso, non aveva necessità alcuna di gravare l'istituto di una inutile difesa processuale e di onerare l'amministrazione della giustizia di un procedimento sostanzialmente superfluo, attesa la subitanea declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Per quanto esposto il giudice di prime cure ha fatto buon governo del potere di regolamentazione delle spese processuali, potendosi ravvisare addirittura spazi per disporre la compensazione integrale, pertanto, in mancanza di censure sul punto da parte dell'I.N.P.S., l'appello va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, atteso che parte appellante ha reso la dovuta dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata non tenuta alla loro rifusione.

Deve comunque darsi atto della sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte così provvede: respinge l'appello; dichiara parte appellante non tenuta alla rifusione delle spese; dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

Napoli, 2 dicembre 2019

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Anna Maria Beneduce

